

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria,
rappresentata dal Sindaco, Aleš Bržan
codice di registrazione nel registro delle imprese: 5874424,
Partita IVA: SI40016803),
(nel testo a seguire: prima parte contrattuale)

e

_____, _____, _____, rappresentato da _____,
codice di registrazione nel registro delle imprese: _____,
codice fiscale o partita IVA: _____,
(nel testo a seguire: seconda parte contrattuale)

stipulano il seguente

CONTRATTO
sul cofinanziamento dei progetti di ricerca giovanili
nel Comune città di Capodistria per l'anno 2026

Articolo 1

In via preliminare le parti contrattuali rilevano che:

- la prima parte contrattuale ha eseguito il «**Bando di concorso pubblico al cofinanziamento dei progetti di ricerca giovanili nel Comune città di Capodistria per l'anno 2026**», pubblicato sulla pagina web del Comune città di Capodistria, in data _____ (nel testo a seguire: bando di concorso pubblico);
- la seconda parte contrattuale partecipa al bando di concorso pubblico di cui all'alinea precedente con il progetto _____;
- la richiesta di cui all'alinea precedente è stata esaminata in conformità alle condizioni e ai criteri del bando, come stabiliti nel bando di concorso e selezionata per il cofinanziamento del progetto;
- la seconda parte contrattuale ha ricevuto i mezzi nella somma di _____ **EURO**, ai sensi della determina n. _____ del/l' _____ per il cofinanziamento del programma _____;
- la richiesta al bando di concorso pubblico è parte integrante del presente contratto,
- la seconda parte contrattuale non è soggetto alla limitazione di attività a seconda dell'articolo 35 della Legge sull'integrità e sulla prevenzione della corruzione (Gazzetta Ufficiale n. 69/11 - testo coordinato ufficiale, 158/20, 3/22 - Sigla: ZDeb e 16/23 - Sigla: ZZPri).

Articolo 2

L'oggetto del presente contratto il cofinanziamento è il progetto «_____», selezionato al Bando di concorso pubblico al cofinanziamento dei progetti di ricerca giovanili nel Comune città di Capodistria per l'anno 2026.

Articolo 3

La prima parte contrattuale cofinanzierà il progetto di cui all'articolo 2 del presente contratto dai fondi del bilancio di previsione del Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2026 e in conformità alle disposizioni del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2026, Gazzetta Ufficiale n. 110/25.

I fondi vengono allocati alla seconda parte contrattuale ai sensi della delibera di cui al quarto alinea del presente contratto, approvato dal rappresentante della prima parte contrattuale su proposta della commissione, nominata per la revisione delle richieste pervenute al bando di concorso pubblico.

La seconda parte contrattuale è tenuta a realizzare il progetto entro la fine del mese di dicembre 2026.

Articolo 4

La prima parte contrattuale si impegna ad erogare i fondi di cui all'articolo 1 del presente contratto, nella somma di _____ EURO sul conto bancario n. _____, gestito da _____, e cioè **il 30° giorno dalla ricevuta della relazione sulla realizzazione del progetto su apposito modulo (MOD-5)**, che la seconda parte contrattuale deve presentare alla prima parte contrattuale **entro e non oltre il 25 novembre 2026**.

I materiali aggiuntivi (opuscoli, articoli di giornale, vario materiale...) quale certificato di realizzazione del progetto sono allegato obbligatorio.

Nel caso in cui l'esecutore non presenti le relazioni di cui al primo comma del presente articolo nel termine stabilito ovv. nel caso in cui dalla relazione si rilevi l'utilizzo non finalizzato dei fondi di bilancio, la prima parte contrattuale può ritirarsi dal presente contratto, l'esecutore perde il diritto all'utilizzo dei fondi, assegnatigli per la realizzazione del progetto.

I fondi di cui al primo comma vengono erogati dal bilancio della prima parte contrattuale, e cioè dalla voce di bilancio 05 Scienza e sviluppo tecnologico - Attività di ricerca scientifica, «**2221 - Cofinanziamento dei progetti di ricerca**».

La seconda parte contrattuale si impegna a saldare entro l'erogazione dei fondi di cui al primo alinea del presente articolo del presente contratto tutti gli obblighi nei confronti del Comune città di Capodistria. Nel caso in cui la prima parte contrattuale rileva obblighi non saldati da parte della seconda parte contrattuale nel periodo degli ultimi 5 anni, la seconda parte contrattuale permette alla prima parte contrattuale di eseguire la compensazione ai sensi del Codice delle obbligazioni in vigore.

Articolo 5

La seconda parte contrattuale può utilizzare i fondi assegnati ai sensi del presente contratto nell'anno di bilancio 2026, i fondi conferiti vanno invece consumati esclusivamente per la finalità stabilita dal presente contratto.

La seconda parte contrattuale si impegna a realizzare il programma in modo professionale e al massimo livello di qualità.

Articolo 6

La seconda parte contrattuale si impegna a presentare almeno una volta all'anno, gratuitamente e su richiesta della prima parte contrattuale, il proprio progetto nell'ambito delle attività del Comune città di Capodistria.

Articolo 7

La prima parte contrattuale, in qualità di cofinanziatore della realizzazione del progetto di cui al quarto alinea dell'articolo 1 del presente contratto, svolgerà il controllo qualitativo, quantitativo e finanziario sulla realizzazione del progetto.

La prima parte contrattuale può controllare in qualsiasi momento il consumo finalizzato dei fondi di bilancio.

Su richiesta della prima parte contrattuale, la seconda parte contrattuale è tenuta a inoltrare ovv. permettere la visione di tutta la documentazione (finanziaria, legale, progettuale e di contenuto...) relativa alla realizzazione del progetto cofinanziato ai sensi del presente contratto. La seconda parte contrattuale è comunque tenuta a collaborare con la prima parte contrattuale e rispondere alle sue richieste relative alla documentazione e a varie delucidazioni.

Il Comune città di Capodistria approva quali giustificate anche le spese che:

- sono direttamente collegate all'oggetto del bando di concorso pubblico;
- insorgono e sono pagate nel periodo di ammissibilità.

Le spese che non sono definite quali ammissibili sono spese inammissibili, come stabilito di seguito:

- le spese di elaborazione della richiesta al bando di concorso da parte degli esecutori esterni;
- le spese che sono già oggetto di cofinanziamento dei bandi di concorso pubblici del Comune città di Capodistria ovv. di altre istituzioni pubbliche nazionali e locali in Slovenia e nell'Unione europea;
- le singole manifestazioni che sono dedicate al pubblico più ampio in qualità di eventi di un giorno o più giorni e quindi oggetto del bando di concorso pubblico al cofinanziamento delle manifestazioni nel Comune città di Capodistria per l'anno corrente;
- le spese per la manutenzione e gli investimenti;
- l'ammortizzazione dei beni immobili e delle attrezzature;
- tutte le altre spese non legate direttamente alla richiesta del candidato.

I richiedenti possono presentare le spese ammissibili per le attività, svolte e pagate nel periodo di ammissibilità, e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla data di presentazione della relazione.

Articolo 8

Nel caso in cui la seconda parte contrattuale rilevi che nel termine contrattuale ovv. con i mezzi previsti non potrà realizzare l'estensione accordata del progetto di cui all'Articolo 1 del presente contratto, è tenuta a informare immediatamente per iscritto la prima parte contrattuale sui motivi del ritardo ovv. l'impossibilità di adempimento del presente contratto e motivarla.

Nel caso di cui al primo comma del presente articolo la prima parte contrattuale può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dei fondi già versati ai sensi del presente contratto con i pertinenti

interessi di mora o stipulare con la seconda parte contrattuale l'appendice al presente contratto con il quale si stabilisce le nuove condizioni di adempimento del contratto.

La seconda parte contrattuale non deve passare i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto a persone terze senza il consenso scritto della prima parte contrattuale.

Articolo 9

La prima parte contrattuale può risolvere il contratto o/e richiedere il risarcimento dei fondi già versati con i legittimi interessi di mora, a decorrere dal giorno di versamento dei fondi da parte della seconda parte contrattuale nei seguenti casi:

- se la seconda parte contrattuale non adempie ai suoi obblighi, approvati ai sensi del presente contratto;
- se la seconda parte contrattuale consuma i fondi di bilancio per altri obiettivi, da quelli stabiliti nel presente contratto;
- se la seconda parte contrattuale non presenta nel termine previsto la relazione di cui all'articolo precedente del presente contratto;
- in caso di rilevamento successivo di mancata soddisfazione di qualsiasi delle condizioni di presentazione al bando di concorso pubblico.

Articolo 10

Le parti contrattuali accordano che per la realizzazione del presente contratto sono responsabili (gestori del contratto):

- per la prima parte contrattuale: Timotej Pirjevec, indirizzo di posta elettronica: timotej.pirjevec@koper.si, numero di tel.: 05 6646239,
- per la seconda parte contrattuale: _____ indirizzo di posta elettronica: _____ numero di telefono: _____

I gestori del contratto sono autorizzati a rappresentare le parti contrattuali in tutte le questioni relative alla realizzazione del programma e al cofinanziamento ai sensi del presente contratto. Le parti contrattuali possono effettuare eventuali modifiche dei gestori previa notifica scritta alla parte contrattuale opposta.

La persona di contatto della prima parte contrattuale è _____
(indirizzo di posta elettronica:..., numero di telefono:.....).

Articolo 11

La seconda parte contrattuale si impegna a presentare al pubblico sloveno ed internazionale la prima parte contrattuale in qualità di cofinanziatore di cui all'Articolo 1 del presente contratto. In caso di pubblicazione dei logotipi degli sponsor ovv. di altri cofinanziatori nelle pubblicazioni giornalistiche, di stampa od elettroniche, la seconda parte contrattuale è tenuta a pubblicare anche il logotipo della prima parte contrattuale.

Articolo 12

Se nella realizzazione del bando di concorso pubblico per la selezione della seconda parte contrattuale o nell'applicazione del contratto, chiunque a nome proprio a per contro del beneficiario promette, offre o concede al rappresentante o intermediario del Comune città di Capodistria, impiegato dell'amministrazione comunale, funzionario, rappresentante o membro di partito politico qualsiasi vantaggio illecito per:

- l'acquisizione dell'affare o
- l'acquisizione dell'affare a condizioni più favorevoli o
- omissione del dovuto controllo sull'attuazione degli obblighi contrattuali o

- altra azione od omissione, con la quale si arreca danni alla prima parte contrattuale o si permette l'acquisizione del vantaggio illecito a favore del rappresentante dell'organo, del mediatore dell'organo od organizzazione del settore pubblico, all'altra parte contrattuale o suo rappresentante o mediatore, il presente contratto è nullo (Articolo 14 della ZIntPK, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 69/11 – testo coordinato ufficiale, 158/20, 3/22 – Sigla: ZDeb e 16/23 – Sigla: ZZPri).

In base al rilevamento di eventuali circostanze di cui al primo comma del presente articolo o in base alla notifica della Commissione per la prevenzione della corruzione o di altri organi, la prima parte contrattuale avvierà il procedimento di verifica dell'eventuale annullamento del contratto di cui al comma precedente ovv. altri provvedimenti in conformità alle disposizioni della Repubblica di Slovenia.

Articolo 13

Le parti contrattuali si impegnano a risolvere eventuali controversie di comune accordo. In caso contrario la risoluzione di eventuali controversie compete al tribunale di Capodistria.

Articolo 14

Il contratto può essere modificato o integrato con appendice scritta, approvata e sottoscritta da entrambi le parti contrattuali. Gli accordi che non sono stipulati in forma di appendice al presente contratto, sono nulli.

Articolo 15

Si applicano le disposizioni della legge che regola i rapporti di obbligazione ed altra normativa che regola i rapporti contrattuali per la regolazione degli obblighi e dei diritti reciproci, che non sono espressamente accordate con il presente contratto.

Articolo 16

Il contratto entra in vigore il giorno della sottoscrizione del presente contratto da parte di entrambe le parti contrattuali.

Il contratto si considera stipulato il giorno della sottoscrizione da parte di entrambe le parti ed è composta da due copie identiche, ogni parte contrattuale riceve una copia.

Prot. n.:

Prot. n.:

Data:

Data:

La prima parte contrattuale
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

La seconda parte contrattuale

Il Sindaco
Aleš Bržan